



COMUNICATO UFFICIALE n° 1

del 11 gennaio 2016

(composto da n° 30 pagine)

Sommario:

- ❖ Circolare 31 dicembre 2015
- ❖ Allegato A – modulo iscrizione finali nazionali
- ❖ Allegato B – modulo iscrizione finali nazionali
- ❖ Circolare 31 maggio 2015
- ❖ Delibere 7/8/9 Corte Nazionale Giustizia
- ❖ Delibera Commissario Nazionale Indulto/2015
- ❖ Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

Calcio Uisp
Segreteria nazionale
Via della Viola, 1 06122 Perugia

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2015”

Norme di partecipazione per l'attività della Lega nazionale calcio Uisp stagione sportiva 2015-2016 scadenze, quote e modalità

Pre-iscrizioni delle Leghe calcio regionali all'attività della Lega nazionale calcio Uisp:

Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega nazionale calcio Uisp dovranno essere richieste dalle **Leghe regionali calcio Uisp** facendo pervenire, **entro la data del 17 febbraio 2016**, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it):

1. il **modulo informativo di pre-iscrizione** e la **dichiarazione** con la quale si attesta l'applicazione, nelle Norme di Partecipazione dei propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2015 (**allegati "A" e "B"**);

2. la **ricevuta** del versamento della **cauzione** di **€ 420,00**.

La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega regionale calcio intende iscrivere le proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni partecipanti alle manifestazioni (qualora l'importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 marzo 2016, fino alla somma eventualmente dovuta).

Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro i termini sotto riportati.

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di **euro 150,00** per ogni Associazione mancante.

Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali:

Le Associazioni, appartenenti alle Leghe regionali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono partecipare alle Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, **tramite le Leghe regionali calcio Uisp**, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 e-mail: calcio@uisp.it), **entro i termini sotto indicati**:

- la domanda d'iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2016;
- la ricevuta attestante il pagamento delle quote d'iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la manifestazione;
- le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alle manifestazioni**).

Modalità di versamento della quota di cauzione delle Leghe regionali calcio all'attività nazionale e d'iscrizione delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali:

I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe regionali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole Associazioni dovranno essere eseguiti tramite, alternativamente:

- versamento su c/c postale n° 556407
- bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 05 C 05387 02400 000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna Sede Bologna intestando entrambi a: Uisp Sede nazionale decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA – specificando la causale: MANIFESTAZIONE ..., ASSOCIAZIONE ..., CATEGORIA....

Modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazioni partecipanti alle Manifestazioni nazionali alle proprie Leghe regionali calcio:

Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni nazionali devono consegnare alle rispettive Leghe regionali calcio UISP un deposito cauzionale pari ad € 150,00.

Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell'Associazione alla manifestazione, della copertura di eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall'Associazione durante le manifestazioni nazionali.

Formule, obblighi, requisiti e tipologia delle Manifestazioni organizzate dalla Lega nazionale calcio Uisp

FINALI NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Finali nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è di **carattere agonistico**.

Calcio a 11 22 - 26 giugno 2016 Riviera di Rimini Calcio a 5 femminile e maschile 23 - 26 giugno 2016 Riviera di Rimini

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	vincenti fasi regionali*
Maschile	calcio a 5	16 anni compiuti	vincenti fasi territoriali e/o regionali**
Femminile	calcio a 5	14 anni compiuti	vincenti fasi territoriali e/o regionali**

* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso di eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione).

** in alternativa si accetta l'iscrizione di una squadra per ogni comitato territoriale.

Iscrizioni: entro il 31 maggio 2016 (€ 100,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 30 maggio 2016.

Formula:

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la disciplina del calcio a 11 e 24 per le discipline del calcio a 5 maschile e femminile). Seguirà la seconda fase

con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Finali nazionali:

Per partecipare alle Finali nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2016 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali nazionali previsto dalla Circolare del 31 maggio 2015;
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il **31 marzo 2016** e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali nazionali; nel calcio a 11 è possibile usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; detta possibilità è di un atleta per il calcio a 5.
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2015 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Invio della lista dei tesserati:

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro venerdì 3 giugno 2016 una lista dei propri tesserati che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l'inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 2 per il C11 e 1 per il C5).

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali nazionali.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

SOGGIORNO

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7, **entro il 31 maggio.**

Costi del soggiorno:

Calcio a 11 dal 22-26 giugno:

pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del mercoledì alla colazione della domenica:

Hotel 2 stelle	€ 180,00	per persona per 4 giorni
Hotel 3 stelle	€ 195,00	per persona per 4 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):

cat. 2 stelle: € 64,00 per 4 giorni
cat. 3 stelle: € 80,00 per 4 giorni

calcio a 5 m/f dal 23-26 giugno:

pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica:

Hotel 2 stelle € 138,00 per persona per 3 giorni
Hotel 3 stelle € 148,00 per persona per 3 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):

cat. 2 stelle: € 48,00 per 3 giorni

cat. 3 stelle: € 60,00 per 3 giorni

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:

0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo l'eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)

3/7 anni (compiuti): 30%

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell'arrivo in hotel.

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all'Hotel.

RASSEGNE NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Rassegne nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato sotto la voce "ambito" nelle **Norme di Partecipazione di ogni Rassegna**.

Coppa di Lega Calcio a 11 19 - 22 maggio 2016 Montesilvano (Pescara)

Ambito: agonistico

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	Vincenti Coppe e/o Camp. territoriali*

* in alternativa possono iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento delle 16 squadre

Iscrizioni: entro il 19 aprile 2016 (€ 100,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 18 aprile 2016.

Formula:

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (con un massimo di 12).

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega:

Per partecipare alle Rassegne nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2016;
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il **31 marzo 2016** e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega. E' possibile usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale;
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2015 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione**).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni

saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Invio della lista dei tesserati:

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro venerdì 25 aprile 2016 una lista dei propri tesserati che parteciperanno alla Coppa di Lega (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l'inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 4).

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega.

Sarà cura dell'Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro il 12 maggio, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere muniti di scheda di attività.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

SOGGIORNO

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 **entro il 19 aprile 2016.**

Costi del soggiorno e di organizzazione:

pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple:

€ 165,00 per persona per 3 giorni
supplemento camera singola
€ 60,00 per 3 giorni

Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:

3 - 7 anni (compiuti) 30%

bimbi 0 - 2 anni: gratuiti, eventuali consumi da regolare direttamente in hotel

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell'arrivo in hotel.

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple/quadruple nella misura dell'80% all'interno del complesso alberghiero.

Rappresentative Calcio a 11, Calcio a 5 femminile e maschile 19 - 22 maggio 2016 Montesilvano (Pescara)

Ambito: agonistico

La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali.

Iscrizioni: entro il 17 febbraio 2016

Invio della lista dei tesserati:

Le Leghe regionali calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle loro Rappresentative dovranno successivamente inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it) **entro giovedì 21 aprile 2016:**

le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome, data di nascita, il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l'indicazione dell'Associazione con cui l'Atleta è tesserato.

L'elenco potrà essere composto da un numero massimo di 35 atleti, ma in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva per il calcio a 11, 3 per il calcio a 5.

le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno la regolarità del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2015 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività UISP, sia ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, divenute definitive ed ancora in corso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno essere inclusi negli elenchi**).

Formula:

Le squadre saranno suddivise in gironi, e s'incontreranno tra loro in gare di solo andata.
Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative:

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

- gli atleti devono essersi tesserati all'Uisp entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il **31 marzo 2016** e aver partecipato ai Campionati locali;
- gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2015 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale.

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Il Presidente della Lega territoriale calcio Uisp della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto da tale normativa, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'Atleta a svolgere attività calcistica agonistica.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Le squadre delle Rappresentative dovranno essere organizzate per gli spostamenti dall'Hotel ai campi da gioco.

SOGGIORNO

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 **entro il 21 aprile 2016**.

Costi del soggiorno e di organizzazione:

pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple:

€ 165,00 per persona per 3 giorni
supplemento camera singola
€ 60,00 per 3 giorni

Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:

3 - 7 anni (compiuti) 30%

bimbi 0 - 2 anni: gratuiti, eventuali consumi da regolare direttamente in hotel

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell'arrivo in hotel.

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple/quadruple nella misura dell'80% all'interno del complesso alberghiero.

Nota: è previsto un contributo per il viaggio delle Rappresentative provenienti dalle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli, Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia e che soggiornano all'hotel, **di € 200,00 per il calcio a 11 e di € 150,00 per il calcio a 5.**

Coppa Amatori calcio a 11 maschile – calcio a 5 maschile 02-05 giugno 2016 - Sportilia

Ambito: non agonistico

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Maschile	Calcio a 11	16 anni compiuti	libero
Maschile	Calcio a 5	16 anni compiuti	libero****

****la manifestazione è riservata esclusivamente agli atleti svolgono la propria attività solo nell'Uisp; non possono partecipare gli atleti che giocano in FIGC nella stagione sportiva in corso.

Iscrizioni: entro il 29 aprile 2016 (€ 100,00 per il C11 e € 70,00 per il C5). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 28 aprile 2016.

Formula:

La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte (massimo 12).

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori:

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2016;
- gli atleti devono essersi tesserati all'Uisp entro il **31 marzo 2016** e possono aver partecipato ai campionati territoriali anche con Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione;
- gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2015 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Nella Rassegna di calcio a 5 possono partecipare solo coloro che giocano esclusivamente nell'Uisp; non possono partecipare gli atleti che giocano in FIGC nella stagione sportiva in corso.

Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2016, appartenenti alle Associazioni partecipanti alla Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro giovedì 12 maggio 2016, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività.

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 31 maggio, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro il 31 marzo, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp.

Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla Coppa di Amatori.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

SOGGIORNO

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00 per il calcio a 11 e € 70,00 per il calcio a 5) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 **entro il 29 APRILE 2016.**

Costi del soggiorno e di organizzazione presso il Centro sportivo:

pensione completa (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto):

€ 135,00 per i tre pernotti per persona

Gli eventuali sconti per bambini sono da concordare con l'Organizzazione.

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente al Centro Sportivo.

La sistemazione alberghiera è prevista in camere quaduple nella misura dell'85% all'interno del complesso sportivo ed è prevista inoltre la sistemazione in alberghi esterni al complesso sportivo, situati nelle immediate vicinanze.

Per le Associazioni che soggiornano in strutture fuori dal Centro sportivo il costo della pensione completa sarà comunicato successivamente.

Calcio a 7, Calcio a 7 over 40 e calcio a 11 over 35

23 - 26 giugno 2016

Riviera di Rimini

Ambito: non agonistico

Categoria	Disciplina	Età	Diritto di accesso
Over 35	calcio a 11	nati 1981 e precedenti	
Maschile	calcio a 7	16 anni compiuti	
Over 40	calcio a 7	nati 1976 e precedenti**	

** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell'anno 1981 e precedenti.

Iscrizioni: entro il 31 maggio 2016 (€ 100,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 30 maggio 2016.

Formula:

Le squadre saranno suddivise in gironi e s'incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Manifestazioni:

Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp 2016;
- gli atleti devono essersi tesserati all'UISP entro il **13 giugno 2016**;
- gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2015 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Rassegne, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio entro lunedì 6 giugno 2016, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 18 giugno, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro il 13 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio.

Durante la Manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

SOGGIORNO

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7 **entro il 31 maggio.**

Costi del soggiorno:

pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica:

Hotel 2 stelle € 138,00 per persona per 3 giorni
Hotel 3 stelle € 148,00 per persona per 3 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):

cat. 2 stelle: € 48,00 per 3 giorni
 cat. 3 stelle: € 60,00 per 3 giorni

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:

0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo l'eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)

3/7 anni (compiuti): 30%

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell'arrivo in hotel.

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all'Hotel.

Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l'inizio previsto, in caso di mancanza del numero minimo di iscrizioni.

MANIFESTAZIONE	DISCIPLINA e CATEGORIA	DATA	LUOGO	ISCRIZIONE	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA	INVIO LISTE GIOCATORI
FINALI NAZIONALI	Calcio a 11 maschile	22/26 Giugno 2016	Riviera di Rimini	31 Maggio 2016	31 Maggio 2016	3 Giugno 2016
FINALI NAZIONALI	Calcio a 5 femminile Calcio a 5 maschile	23/26 Giugno 2016	Riviera di Rimini	31 Maggio 2016	31 Maggio 2016	3 Giugno 2016
COPPA DI LEGA	Calcio a 11 maschile	19/22 Maggio 2016	Montesilvano (PE)	19 Aprile 2016	19 Aprile 2016	25 Aprile 2016
RAPPRESENTATIVE	Calcio a 11 maschile	19/22 Maggio 2016	Montesilvano (PE)	17 Febbraio 2016	21 Aprile 2016	21 Aprile 2016
RAPPRESENTATIVE	Calcio a 5 femminile Calcio a 5 maschile	19/22 Maggio 2016	Montesilvano (PE)	17 Febbraio 2016	21 Aprile 2016	21 Aprile 2016
COPPA AMATORI	Calcio a 11 maschile Calcio a 5 maschile	2/5 Giugno 2016	Sportilia	29 Aprile 2016	29 Aprile 2016	12 Maggio 2016
RASSEGNE	Calcio a 7 Calcio a 7 over 40 Calcio a 11 over 35	23/26 Giugno 2016	Riviera di Rimini	31 Maggio 2016	31 Maggio 2016	6 Giugno 2016

Segreteria Lega nazionale calcio

ALLEGATO A**Modulo informativo di pre-iscrizione alle Manifestazioni nazionali 2016
da parte delle Leghe regionali calcio Uisp**

(da inviare alla segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 17 febbraio 2016)

Il sottoscritto _____ Presidente della Lega regionale calcio Uisp
_____ **chiede** la pre-iscrizione per le proprie
Associazioni all'attività ufficiale della Lega nazionale calcio Uisp, nelle seguenti manifestazioni, riservandosi
di **revocarla** entro il termine **previsto** dalla Circolare del 31 dicembre 2015; **dichiara** di essere a
conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna Associazione della propria Regione, pervenuta dopo tale
termine, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di **euro 150,00**; dichiara di aver recepito nelle Norme
di Partecipazione della propria attività territoriale i contenuti della Circolare della Lega Nazionale Calcio
UISP del 31 maggio 2015; **allega** copia della ricevuta del versamento della cauzione di **euro 420,00**.

Rassegna nazionale Coppa di Lega 19-22 maggio 2016

Categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
Maschile	calcio a 11	n° 2 per comitato territoriale*	

*I Comitati territoriali dovranno dare la priorità di partecipazione alle vincitrici di: Coppa di Lega o manifestazione
similare, Campionati territoriali della Stagione Sportiva in corso o 2014-2015, altro.

Rassegna nazionale Coppa Amatori 02 - 05 giugno 2016

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
maschile	calcio a 11	Libero	
maschile	calcio a 5	Libero	

Rassegne nazionali Over 35 calcio a 11**Calcio a 7 maschile, Calcio a 7 Over 40****Finali nazionali Calcio a 5 femminile e maschile 23 - 26 giugno 2016**

Categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
Over 35 maschile	calcio a 11	Libero	
Finali nazionali femminili	calcio a 5	n° 1 per territoriale e/o regionale	
Finali nazionali maschili	calcio a 5	n° 1 per territoriale e/o regionale	
Maschile	calcio a 7	Libero	
Over 40 maschile	calcio a 7	Libero	

Finali nazionali uomini Calcio a 11 22 - 26 giugno 2016

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
maschile	calcio a 11	n° 1 per regione *	

*per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione (in caso di
eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte per prime, salvaguardando la presenza di una squadra per
ogni regione).

Luogo e data

Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)

.....

ALLEGATO B

**Modulo di iscrizione alla Rassegna nazionale Rappresentative 2016
da parte delle Leghe regionali calcio Uisp**

(da inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 18 febbraio 2016)

Il sottoscritto _____ Presidente della Lega regionale calcio Uisp
_____ **iscrive le Rappresentative territoriali
sotto riportate e dichiara** di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna di esse, sarà
sanzionata con una pena pecuniaria di **euro 150,00**; dichiara di aver recepito nelle Norme di
Partecipazione della propria attività territoriale, i contenuti della Circolare della Lega nazionale calcio UISP
del 31 maggio 2015; **allega** copia della ricevuta del versamento della cauzione di **euro 420,00**.

Rassegna nazionale Rappresentative 19-22 maggio 2016

categoria	disciplina	associazioni consentite	iscrizione n°
maschile	calcio a 11	n° 1 per comitato territoriale	
maschile	calcio a 5	n° 1 per comitato territoriale	
femminile	calcio a 5	n° 1 per comitato territoriale	

Indicare i comitati territoriali che partecipano alla Rassegna:

Calcio a 11 _____

Calcio a 5 maschile _____

Calcio a 5 femminile _____

Luogo e data

Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)

.....

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2015"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A nella stagione sportiva 2015-2016 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2015.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2015-2016 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2016.

7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2016 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

8. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Lega Calcio Uisp.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere nazionale, appartenenti a squadre di Promozione ed Eccellenza FIGC possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8.

Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2015/2016, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2015

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3ª categoria (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1ª e 2ª categoria	no * (2)	si	si	---
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	---
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile serie A Elite, serie A	---	---	---	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	----	----	----	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	---	---	---	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2015-2016 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 7/2015 (Stagione Sportiva 2014/2015)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: PUCCI ELVIO (Squadra Hotel Villa Maria -Pistoia)
Lega Calcio UISP Pistoia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 28/06/2015, indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, trasmesso tramite raccomandata a/r dalla Lega Calcio UISP Pistoia e pervenuto in data 22/07/2015, a cui si allegava la documentazione presentata dal ricorrente tra cui copia del bonifico bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa di reclamo, il sig. PUCCI ELVIO, in qualità di tesserato/socio della squadra Hotel Villa Maria di Pistoia, legittimato ai sensi dell'Art. 66 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la decisione pubblicata sul CU n. 30 del 30/5/2015 con cui il Giudice di primo grado aveva inflitto al ricorrente la squalifica di cinque anni ex art. 146 RD, in relazione ai fatti verificatisi durante la gara di calcio a 7 disputata a Montecatini Terme il giorno 27/05/2015 tra le società A.S.D. Hotel Villa Maria - Q8 Viale Petrarca, valida quale semifinale delle "Finali Regionali di Calcio a 7 stagione 2014/15" organizzate dalla Lega Calcio UISP Toscana.

I FATTI

Risulta acclarato che al termine della gara di cui in epigrafe, il Dirigente della associazione Q8 Viale Petrarca chiedeva la verifica dei documenti di identità dei tesserati della A.S.D HOTEL VILLA MARIA.

Gli arbitri PELLICCIA MARCO e CASALI PAOLO con il supporto di dirigenti UISP verificavano con certezza che i soci PADOVAN MATTEO (N.7 della distinta) e DIANDA GUIDO (n. 18 della distinta) avevano falsificato i propri documenti. A seguito del reclamo, inoltre, i suddetti arbitri stilavano supplemento di referto, confermando l'accaduto.

Al termine dell'istruttoria il Giudice di primo grado comminava ai soci PADOVAN MATTEO, PUCCI ELVIO (quale capitano), DIANDA GUIDO e PACELLI ALESSANDRO (DIRIGENTE) la sanzione di anni CINQUE con scadenza 28/05/2020, per la violazione di cui all'art 146 RD.

La società A.S.D. Hotel Villa Maria impugnava tale decisione, la Commissione di Appello Regionale Toscana adita rigettava il ricorso.

Con il gravame presentato a questa Corte il ricorrente (di persona) chiede in via principale la revoca della squalifica di anni 5, disposta dal giudice di Primo Grado, in subordine la riduzione della squalifica.

MOTIVAZIONI

Premessa

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte preme mettere in evidenza alcuni articoli della Normativa Generale che regolamentano la corretta presentazione del ricorso.

L'art. 50 R.D. - Competenza funzionale degli Organi disciplinari - prevede che la Corte Nazionale di Giustizia è competente a decidere su:

I) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza.

L'art. 70 R.D. prevede che il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere: lettera a) il nominativo del socio o della società ricorrente ed il numero di tessera.

Il socio PUCCI ELVIO, nell'adire questa Corte, propone impropriamente ricorso avverso la decisione adottata dal giudice di primo grado pubblicata in data 30/05/2015 sul C.U. n. 30 stagione sportiva 2014/15 e non avverso la Delibera n. 33 della Commissione Disciplinare D'Appello pubblicata sul C.U. n. 33 del 24/06/2015 della Lega Calcio UISP Toscana.

Pur non entrando nel merito del ricorso ma volendo considerare le fragili motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, prevede al punto 2 lett. e) il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto; inoltre l'art 5 RD - Responsabilità del socio per atto volontario o per colpa - prevede che il socio risponde sempre disciplinarmente qualora gli atti illeciti siano commessi volontariamente, l'applicazione della sanzione non è solo prevista per gli atti dolosi o volontari ma anche a titolo di colpa, se espressamente previsto.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le questioni preliminari e le motivazioni che hanno spinto il Socio PUCCI ELVIO a ricorrere avverso alla decisione adottata dal giudice di primo grado pubblicata in data 30/05/2015 sul C.U. n. 30 stagione sportiva 2014/15, visti gli articoli numero 50 punto I) e 70 lett. a) R.D. è del parere che:

- Verificato che il socio PULCI ELVIO, nell'adire questa Corte, proponeva impropriamente ricorso avverso la decisione adottata dal giudice di primo grado pubblicata in data 30/05/2015 sul C.U. n. 30, stagione sportiva 2014/15 e non avverso la Delibera n. 33 della Commissione Disciplinare D'Appello pubblicata sul C.U. n. 33 del 24/06/2015;
- Visto l'art. 50 R.D. - Competenza funzionale degli Organi disciplinari - che prevede al punto I) che la Corte nazionale di giustizia è competente a decidere sulle impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
- Verificato che sul ricorso presentato non risulta essere stato indicato il numero di tessera UISP del ricorrente;

- Visto l'art . 70 RD che prevede che il ricorso, a pena di inammissibilità deve contenere: a) il nominativo del socio o della società ricorrente ed il numero di tessera;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Dichiara inammissibile**, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso presentato da PUCCI ELVIO ricorrente;
- dispone incamerarsi la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Pistoia e alla Lega Calcio UISP TOSCANA

Così deciso in Perugia, lì 2/9/2015

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Angelo Marzo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **8/2015** (Stagione Sportiva 2015/2016)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia	-	Responsabile
Giambianco Silvestro	-	Componente
Marzo Angelo	-	Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Avvocato Pasquale MUTO per ASD RONDO'

LEGA CALCIO EMILIA ROMAGNA

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 24/11/2015, indirizzato alla segreteria della Lega Calcio Nazionale, anticipato tramite fax e successivamente integrato tramite raccomandata A/R datata 25/11/2015 e ricevuta in data 26/11/2015, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, l'Avvocato Pasquale Muto, dichiarandosi delegato della A.S.D. Rondò, corrente a Reggio Emilia in Via Telemaco Dall'Ara n. 10, propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale dell'Emilia Romagna n. 8 del 18 novembre 2015 (doc. 1) e sul Comunicato Ufficiale Provinciale di Reggio Emilia n. 12 del 19 novembre 2015, con la quale Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, nelle persone di Claudio Bettelli e Marino Sala, rigettava il ricorso proposto dall'istante avverso la delibera del Giudice di Primo Grado Regionale, nella persona di Vecchiatti Erminio, confermando la stessa e quindi la squalifica dei propri tesserati e segnatamente:

- *Diletto Giuseppe, fino al 10.02.2015 ai sensi dell'art. 136 r.d.;*
- *Macrì Marco, fino al 10.06.2016 ai sensi dell'art. 137 r.d.;*
- *Guerra Giuseppe, fino al 10.10.2016 ai sensi dell'art. 137 r.d.;*
- *Serpentino Marco, fino a tutto il 10. 10.2016, ai sensi dell'art. 137 r.d.;*
- *Mendicino Pierfrancesco, fino a tutto il 10.10.20 16, ai sensi dell'art. 137 r.d.,*
- *Muto Pasquale, fino a tutto il 10.10.20 17, ai sensi dell'art. 137 r.d.;*

- *Muto Salvatore, fino a tutto il 10.10.2017, ai sensi dell'art. 137 r.d.,*

Prima di entrare nel merito del ricorso, corre l'obbligo fare due brevi premesse:

1) L'art. 49 R.D. della Normativa Generale prevede che l'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio.

Gli organi a ciò preposti sono:

- Il giudice disciplinare di primo grado;
- Il giudice d'appello di secondo grado – istituito esclusivamente a livello regionale;
- La Corte nazionale di giustizia.

Tale premessa si rende necessaria al fine di definire che **La Corte nazionale di giustizia** opera in terza istanza e non in qualità di Giudice di appello di secondo grado nè tantomeno risiede presso la Lega Calcio UISP dell'Emilia Romagna.

La delega allegata al ricorso indica chiaramente che:

"La ASD Rondò, corrente a Reggio Emilia in Via Telemaco Dall'Ara n. 10, in persona del presidente pro tempore Varini Graziano, delega l'Avv. Pasquale Muto del foro di Reggio Emilia a rappresentarla e a difenderla nel procedimento promosso dinanzi al Giudice di Appello di secondo grado presso la Lega Calcio UISP dell'Emilia Romagna, eleggendo domicilio presso il suo studio....."

A conferma che la difesa abbia inteso rivolgersi al Giudice di secondo grado e non anche a questa Corte, sul ricorso chiede al giudice adito (indica esplicitamente "Ill.ma Commissione Giudicante d'Appello) la rideterminazione delle pene.

Pertanto, dalla visione del ricorso, risulta evidente che la Delega sottoscritta dal presidente Varini Graziano risulta essere stata rilasciata all'Avv. Pasquale Muto per essere difeso nel procedimento di secondo grado e non anche in quello di terzo grado.

In considerazione del fatto che per la "difesa" risultano essere stati violati principi a fondamento di tutte le Giurisdizioni (sia ordinarie, o come nel caso di specie autonome) ossia il "giusto processo", corre l'obbligo chiarire che proprio per tale principio, sia la Corte Costituzionale e sia la Cassazione hanno chiarito che "Il collegamento processuale del difensore con la causa, in mancanza di delega, non esiste e neppure può essere sanato, in caso di decadenza del termine di impugnazione." In tale ipotesi, dunque, la costituzione personale in giudizio di un soggetto estraneo al giudizio (quale appunto è un difensore privo di procura alla difesa), va considerata tamquam non esset e il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile".

Il rapporto che si instaura fra la parte e il suo difensore in base al contratto di patrocinio ha, del resto, sempre rilevanza esterna. La procura è, infatti, un negozio processuale unilaterale e

tipico, disciplinato dal codice di procedura civile sia per gli aspetti formali, regolati nell'articolo 83, sia per il contenuto del rapporto cui dà vita e dei poteri che la legge attribuisce al difensore (ex articolo 84).

Senza tale conferimento di poteri un difensore non può sottoscrivere ricorsi altrui, perché estraneo alla causa. Ogni successivo ordine del giudice, a sanatoria della mancanza di sottoscrizione, interverrebbe dunque su un atto non più impugnabile.

Chiarito, quindi che, il ricorso presentato non è stato sottoscritto dal Presidente pro – tempore avente diritto, ma che la firma sul ricorso risulta essere stata apposta da parte dell'avvocato difensore; che il conferimento di mandato al difensore riguardava un altro incarico.

2) Che l'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.

Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di questa associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere ad una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e ad una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione**. Che la Uisp ed in particolare la lega Calcio è retta dai requisiti della amatorialità (principio inderogabile di cui all'art 1 della Carta dei principi), dell'associazionismo (art 3) ovvero di un'attività esclusivamente dedicata ai soci, di autonomia normativa.

Nel settore disciplinare di autonomia ed indipendenza, della esclusività della giurisdizione (art 6).

Dalla esclusività delle fonti normative (art 7) anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale.

Ciò posto PRINCIPIO INDISCUTIBILE, IMMODIFICABILE E NON SUPERABILE, è che tutta l'attività, compresi i ricorsi disciplinari è limitata ESCLUSIVAMENTE ai Soci, né sono ammissibili deleghe a terzi estranei, in quanto gli stessi non potrebbero subire alcuna conseguenza, né applicazione delle regole della associazione, in quanto sarebbero inutiliter data. Il che incontra l'ostacolo sempre posto nella Carta dei Principi della praticità e della snellezza delle decisioni, in quanto il prevalente interesse della Uisp è garantire uno sport leale e gratuito.

A - In considerazione che il ricorso è pervenuto firmato dall'Avvocato MUTO per delega, (tra l'altro come in premessa chiarito non valida per questo procedimento) .

B - Che solo per mero tuziorismo si richiamano, in generale i principi di autonomia dell'ordinamento sportivo ed in particolare dei provvedimenti disciplinari, che sono sottoposti alla esclusiva giurisdizione dell'Associazione Sportiva. Che per tale aspetto la relazione tra

giustizia sportiva e giustizia ordinaria si inquadra, ovviamente, nell'ambito del rapporto tra i due ordinamenti, rapporto che si dovrebbe qualificare, in via generale, in termini di autonomia. Con il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (convertito nelle Legge 280/03) si afferma l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento della Repubblica. In particolare è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; - i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive che la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di adire il giudice statale in relazione alle decisioni di carattere tecnico degli organi della giustizia sportiva, non configurandosi in materia l'esistenza di diritti soggettivi o di interessi legittimi.

C - Che il Principio di cui all'art 66 del RD secondo cui la legittimazione a ricorrere è prevista solo per i soci o Associazioni o aventi diritto è INDEROGABILE e che tale requisito non è stato rispettato

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** il ricorso presentato dall'Avv. Pasquale Muto in qualità di difensore del Presidente pro- tempore Varini Graziano della ASD Rondò per vizio sostanziale di forma, in quanto il ricorso presentato a questa Corte non risulta essere direttamente sottoscritto dall'avente diritto; in violazione ai principi dettati dall'**art 66 RD della Normativa Generale UISP, secondo cui i ricorsi possono esser fatti solo dai Soci e dalle associazioni**

Pertanto dispone:

- di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di REGGIO EMILIA per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 30/12/2015

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Angelo Marzo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **9/2015** (Stagione Sportiva 2015/2016)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia	-	Responsabile
Giambianco Silvestro	-	Componente
Marzo Angelo	-	Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Società AC OIKI ASD

Lega Calcio UISP Comitato Regionale dell' Emilia Romagna

Con atto datato 10 Novembre 2015, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP REGIONALE di Reggio Emilia ed indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Presidente dell'Associazione AC OIKI ASD Sig. Giuseppe Soncini, soggetto, quindi, legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera n. 5 datata 29.10.2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Regionale Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 04.11.2015 della stessa Lega Calcio UISP Regionale, con la quale detta Commissione Disciplinare rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa AC OIKI ASD avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 12.10.2015 della Lega Calcio UISP Regionale Emilia Romagna.

I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Calcio a 11 "Super coppa Emilia Romagna - 1° Memorial Ettore Marconi" svoltasi a Parma il 26.09.2015 tra le società AC OIKI ASD e Ass. Sportiva Calcio Rondò sospesa dal direttore di gara al 42° del secondo tempo in seguito ad una rissa generale che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le squadre. Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede in via principale la revoca delle sanzioni comminate dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermate integralmente dalla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado, per i tesserati Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e Reggiani Filippo ed in subordine la riduzione delle stesse sanzioni.

La Commissione Giudicante di prima istanza, come in premessa citata, disponeva la squalifica per i giocatori Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo ed il Dirigente Reggiani Filippo, a seguito di rissa scoppiata al 42° del secondo tempo tra i giocatori delle due squadre impegnate nella gara. In particolare per i giocatori Armani Luigi, Meneguz Riccardo e Desimoni Andrea veniva applicato l'art. 136 R.D. con squalifica fino al 10.02.2016, mentre per il tesserato Marconi Raffaele veniva applicato sempre l'art. 134 R.D. con le aggravanti di cui all'art. 25 R.D. ma con una squalifica fino al 10.11.2016, invece per il Dirigente Reggiani Filippo veniva applicato l'art. 137 R.D. con le aggravanti di cui all'art. 25 R.D.

Il Presidente dell'Associazione AC OIKI ASD Sig. Giuseppe Soncini, in opposizione al giudizio della Commissione di primo grado, proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado, con atto datato 16.10.2015, motivando tale ricorso adducendo al punto 1 che il provvedimento disciplinare adottato era da annullare in quanto lo stesso atto risultava ai sensi dell'art. 94 lett. c) carente di motivazione. Al punto 2 adduceva un difetto di responsabilità in capo ai tesserati in quanto a suo dire le condotte poste in essere dai propri tesserati erano state unicamente tese alla loro difesa. Al punto 3 adduceva un difetto di responsabilità in capo alla propria società. Al punto 4 adduceva la mancata concessione delle attenuanti in capo ai propri tesserati, con la conseguenza delle severe sanzioni inflitte agli stessi. La Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado rigettava integralmente il ricorso motivando che per tale decisione erano stati presi in considerazione i seguenti articoli :

- gli articoli della Carta dei Principi che specifica come ogni socio deve comportarsi;
- gli articoli del Regolamento di disciplina che regolano i criteri di modulazione delle sanzioni;
- gli articoli riguardanti i comportamenti antiregolamentari previsti a carico dei soci.

Infine motivava le decisioni finali assunte in quanto "le motivazioni dell'Associazione ricorrente non trovano veridicità in base al filmato, al referto e al supplemento del Direttore di gara e ai verbali dei Consiglieri Regionali presenti in tribuna.....".

A seguito di questo rigetto il Presidente dell'associazione ricorrente proponeva ricorso a questa Corte, motivando tale decisione con la riproposizione delle stesse motivazioni addotte nel ricorso di 2° grado, rimarcando che le Commissioni Disciplinari di primo grado e d'Appello di secondo grado, non avevano provveduto a motivare le proprie determinazioni, ma in particolare la Commissione di secondo grado si era solo limitata ad una "mera riproposizione dell'articolato del regolamento disciplinare asseritamente violato ossia riportando sterilmente la sola fattispecie astratta che si assume essere stata commessa".

Inoltre il ricorrente asserisce che "il filmato acquisito, verosimilmente, meri spezzoni degli episodi per cui è procedimento ossia non facendo emergere gli attimi antecedenti ad ogni azione posta in essere dai tesserati OIKI non poteva e non potrà utilmente supportare il giudizio di colpevolezza a carico dei soggetti oggi ricorrenti".

Corre l'obbligo, prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte fare presente quanto segue:

preliminarmente si fa presente che, con gli atteggiamenti tenuti, fortunatamente solo da alcuni tesserati, risultati poco coerenti con una gara sportiva, tra l'altro svolta in ONORE di una persona scomparsa, si sono violati i più elementari principi di decenza, di decoro e soprattutto di sportività che da sempre contraddistinguono i valori di un sano associazionismo cui la UISP crede.

MOTIVAZIONI

Il ricorrente, nel supportare le proprie tesi difensive, non portava a conoscenza di questa Corte fatti circostanziati nei quali evidenziava gli accadimenti, sarebbe stato quanto meno opportuno provare a dare una propria ricostruzione, indicando prontamente le dinamiche dei fatti con dovizie di particolari ed i nominativi dei tesserati (avversari e propri) coinvolti nella rissa, invece esponeva sterilmente gli accadimenti, in modo asettico, riportando il tutto sotto un unico denominatore, "ogni azione dei giocatori e dirigenti della A.S. OIKI è stata, purtroppo scaturita dalla evidente e

necessaria primaria esigenza di difendere la propria incolumità fisica nonché quella dei compagni di squadra che di volta in volta venivano aggrediti dagli avversari”, non provando minimamente a differenziare, la partecipazione più o meno attiva alla rissa, dei propri singoli tesserati coinvolti.

Nella propria tesi difensiva, invece, trovava l’occasione per provare ad insinuare il dubbio che, le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di “tutta un’erba un fascio” e che si sia perpetrata una giustizia “sommara” forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni.

Tra le questioni messe in luce sul ricorso trasmesso a questa Corte, veniva ribadito che anche sul ricorso presentato alla Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado, lo stesso aveva messo in evidenza che la Commissione di primo grado non aveva motivato la propria decisione ma si era semplicemente soffermata a fare una mera elencazione degli articoli violati, ciò in violazione ai dettami di cui all’art. 94 lett.c) e che “con tale motivo la ricorrente aveva eccepito la carenza di qualsivoglia motivazione o apparato motivazionale con consequenziale ed insanabile nullità ai sensi dell’art. 94, lettera c) R.D.”. A tale riguardo il ricorrente ritiene tra l’altro che “il gravato provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado sia ingiusto e fondato su una travisazione dei motivi di appello proposti e che su alcuni specifici punti di impugnazione si sia totalmente omessa qualsivoglia pronuncia”.

La Corte nel merito, non ritiene di avere nulla da eccepire sulla mancata presenza di motivazioni da parte della Commissione disciplinare di primo grado, ne tanto meno sul fatto che la Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado non abbia assunto posizioni nel merito, in quanto il già citato art. 94, lettera c) R.D. risulta essere abbastanza chiaro e non si presta a differenti interpretazioni, nello specifico prevede:

“La decisione disciplinare deve avere, a pena nullità, il seguente contenuto:

- lett.c) motivazione, con facoltà delle Leghe calcio locali di escludere – solo nei giudizi di primo grado – tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata”.

Solo la travisazione unilaterale del citato articolo, ha portato il ricorrente a chiedere erroneamente alla Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado la nullità della pronuncia formulata dalla Commissione disciplinare di primo grado causa la mancanza di qualsivoglia motivazione.

Il ricorrente sul suo ricorso, giustifica la eccessività delle pene, con il fatto che i giudizi siano stati condizionati da fattori esterni e dai clamori mediatici suscitati dall’accaduto.

La Normativa Generale adottata dalle Commissioni disciplinari prevede nella Parte quinta il – Regolamento di Disciplina – ed in particolare evidenzia le sanzioni da applicare in caso di illeciti ascrivibili ai soci ed alle associazioni. In particolare il Titolo V Capo II sezione I prevede le sanzioni a carico dei soci per comportamenti antiregolamentari. Per una più precisa adozione delle sanzioni ogni articolo prevede un range di valori modulati tra un minimo ed un massimo.

L’articolo 27 R.D. traccia un preciso percorso entro cui i Giudici disciplinari debbono muoversi al fine di determinare, quanto più scrupolosamente possibile, una sanzione. Il percorso così tracciato mette in evidenza che nella graduazione dell’illecito si “deve altresì tenere conto degli effetti dannosi dell’atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta”.

La Carta dei Principi prevede che l’attività delle Leghe calcio si fonda su concetti che devono essere rispettati in tutte le sue forme.

L’articolo 2 – Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci – prevede alla lettera e):

- Principio di lealtà: ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

Il ricorrente dà una autonoma analisi, valuta che le sanzioni comminate appaiono essere del tutto sproporzionate e spropositate rispetto ai fatti contestati e porta avanti la sua tesi fino al punto di insinuare il dubbio che le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di "tutta un'erba un fascio" e che si sia perpetrata una giustizia "sommara" forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni.

Corre l'obbligo fare presente che il range di valori modulati tra un minimo ed un massimo dell'art. 136 R.D. prevedono una sanzione che va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di un anno di squalifica (fatte salve eventuali circostanze attenuanti o aggravanti) e che ai giocatori Armani Luigi, De Simoni Andrea e Meneguz Riccardo sono stati comminati 5 mesi di squalifica.

I tre tesserati sono stati individuati sul supplemento di referto arbitrale, colti dalla terna arbitrale a scambiarsi calci e pugni con alcuni avversari.

Nel supplemento arbitrale viene anche individuato il Dirigente Reggiani come partecipante alla rissa.

In particolare il verbale di un componente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, tra l'altro persona competente in quanto ex componente di Commissione Disciplinare, descriveva in modo chiaro e netto tutti gli atteggiamenti tenuti dai partecipanti alla rissa, dove tra l'altro veniva messo in evidenza che il Dirigente Reggiani prima colpiva volontariamente un avversario precedentemente "cinturato e tenuto fermo da un compagno", successivamente lo stesso dirigente si rendeva protagonista sferrando pugni e schiaffi ad alcuni avversari e, dopo che la rissa sembrava essere rientrata, il Reggiani rifilava uno schiaffo all'avversario Muto Pasquale, il quale subito dopo lo rincorreva per vendicarsi, ma restava vittima di un ulteriore pugno vibrato alla mandibola sinistra dal Reggiani. Lo stesso dirigente reo dei fatti narrati, veniva inseguito da alcuni avversari ed a seguito di ciò riscoppiava una seconda rissa.

Da quanto sopra, dalle prove inserite nel fascicolo risulta evidente che la Commissione disciplinare di primo grado abbia dato prova di avere formulato un giudizio sereno scevro da condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni.

Dalla visione dei dispositivi disciplinari emessi a carico dei tesserati delle due società si evince che un solo atleta della ASD Rondò sia stato punito con la sanzione di cui all'art. 136 R.D. in quanto colto dalla terna arbitrale a scambiarsi calci e pugni con un avversario anch'egli punito con la sanzione di cui all'art. 136 R.D. La seria ed attenta analisi fatta nei confronti delle condotte illecite degli "aggressori" e degli "aggredditi" trova ulteriore riscontro nel caso dei due avversari Diletto e Armani che, trovatisi entrambi coinvolti nella rissa, ed individuati dalla terna arbitrale, nel compimento degli stessi illeciti, sono stati sanzionati in egual misura. Da questo episodio si deduce che la pesatura delle sanzioni sia stata effettuata tenendo conto in modo preciso dei riscontri ottenuti dalle prove acquisite. Inoltre dall'esame dei dispositivi sanzionatori si è rilevato che le sanzioni comminate siano state molto più severe nei confronti dei tesserati della ASD Rondò rei di avere innescato la rissa, oltretutto si è cambiato il capo di imputazione passando all'art. 137 R.D. Nel supplemento del rapporto arbitrale viene messo in evidenza che a seguito di un fallo subito da un giocatore della Ass. Sportiva Calcio

Rondò, i suoi compagni intervenivano colpendo con calci e pugni il giocatore dell'OIKI reo di aver commesso il fallo. Da questo episodio si innesca la rissa.

Ovviamente, dai fatti accertati, l'unico tesserato della società del ricorrente ad aver avuto applicato

l'art. 137 R.D. con la relativa aggravante in quanto Dirigente risulta essere stato il Sig. Reggiani.

In merito alla mancata applicazione dell'art.23 R.D. – attenuanti – si fa presente che in nessuna delle fonti di prova acquisite, nei casi dei tesserati esaminati, risultano certe le fasi (aver agito per difendersi o per attaccare per primo) che hanno portato al coinvolgimento diretto dei tesserati della OIKI. Comunque utilizzando lo stesso metro non si è tenuto conto né delle possibili attenuanti né tantomeno delle possibili aggravanti semplici di cui all'art. 25 R.D.

Si fa comunque presente che con il termine aggressività si intende il comportamento di un individuo diretto a provocare un danno, fisico o psicologico, ad altri. Si rileva come comportamento aggressivo sia anche quello riferito ad un individuo che, se attaccato, reagisce in modo altrettanto aggressivo. In quest'ultimo caso le conseguenze sanzionatorie saranno di gran lunga minori per quelli che hanno reagito rispetto a quelli che hanno provocato la reazione. Il ricorrente ha sempre asserito che i propri tesserati sono stati "aggrediti" per primi dagli avversari, cosa che risulta essere stata debitamente tenuta in considerazione dalle Commissioni giudicanti basta vedere l'entità delle pene inflitte agli avversari.

Da quanto sopra, ancora non appare chiaro come mai il ricorrente possa avere il dubbio che, le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di "tutta un'erba un fascio", (situazione smentita dal fatto che neanche i propri tesserati abbiano avuto comminata la stessa sanzione) e che si sia perpetrata una giustizia "sommara" forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni. A parere di questa Corte sono state utilizzate utilmente le fonti di prova, dando prova di averle applicate con una certa accortezza, tenuto conto dei fatti gravi, con l'aggravante che trattavasi di un "Memorial".

Inoltre la Corte, tenuto conto dei dettami di cui all'art. 94 lettera c), ritiene che la Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado (la Commissione di primo grado non era tenuta a farlo) contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, motivava la propria decisione, esplicitandola in modo sì sintetico, ma chiaro, secondo criteri di selezione in base alla condotta più o meno aggressiva di alcuni e di semplice scorrettezze di altri tesserati, articolandola sia con la elencazioni degli articoli del Regolamento di Disciplina che ha provveduto ad utilizzare per determinare le sanzioni, e sia chiarendo che le motivazioni addotte dal ricorrente nella narrazione dei fatti che riguardavano i propri tesserati, non trovavano riscontri nell'esame delle prove contenute nel fascicolo.

Comunque corre l'obbligo mettere in evidenza, come nelle premesse esplicitato, che il ricorrente non ha fornito alcuna nuova fonte di prova.

Si fa inoltre presente che l'art. 94 R.D. lett. c) prevede che l'Organo Giudicante di secondo grado debba sempre motivare la propria decisione, non escludendo comunque la forma sintetica.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Soc. AC OIKI ASD a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, tutto ciò premesso la Corte è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. c) della Carta dei Principi – Principio di Lealtà – mette in evidenza che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.
- Visto l'articolo 3 R.D. che prevede che le Associazioni rispondono disciplinarmente a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti dei propri soci.....;
- Visto l'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti... è soggetto a sanzioni disciplinari;
- Visto l'articolo 5 R.D. che prevede che "il socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente";
- Viste le prove legali Art. 89 a corredo del fascicolo (art.79 R.D.);
- Atteso che la società ricorrente, a corredo del suo ricorso, non ha portato a conoscenza di questa Corte alcuna fonte di prova così come previsto dall'art. 88 R.D. comma 2, ma si è basata solo su proprie autonome deduzioni;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Regionale UISP dell'Emilia Romagna, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 12/10/2015 della Lega Calcio Regionale Emilia Romagna;
- Vista la Delibera n. 5 del 29/10/15 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 04/11/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Emilia Romagna con la quale la Commissione Disciplinare di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. AC OIKI ASD;
- Ritenuto valido che per la gravità dei fatti riportati, siano stati ammessi i filmati acquisiti ai sensi dell'art.90 R.D.;
- Visto il contenuto del referto e del supplemento arbitrale datato 26/09/2015, dal quale si evincono i nominativi di atleti e dirigenti presenti in distinta gara;
- Accertato che dal referto di gara emergono circostanze che mettono in chiaro in modo inequivocabile la partecipazione alla rissa di distinti atleti e dirigenti elencati nella lista gara;
- Accertato che nel fascicolo risulta essere stata acquisita agli atti una dichiarazione a firma di un componente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, tra l'altro persona competente in quanto ex componente di Commissione Disciplinare, nella quale vengono individuati tutti i partecipanti attivi alla rissa, nonché vengono descritti in modo chiaro gli atteggiamenti dagli stessi tenuti (Art.88 R.D. comma 3);
- Accertato che la Commissione Disciplinare D'Appello ha ritenuto valida la modulazione della entità delle sanzioni irrogate dalla Commissione di 1° grado, secondi i criteri previsti dall'art. 27 R.D. in quanto non ha previsto per tutti i partecipanti alla rissa, in modo "sommario" le stesse sanzioni, ma le ha modulate secondo criteri di selezione in base alla condotta più o meno aggressiva di alcuni e di semplice scorrettezze di altri tesserati;
- Costatato che ai sensi dell'art. 94 lett. c) la Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, motivava la propria decisione, esplicitandola in modo sintetico;
- Costatato che i fatti avvenuti in campo risultavano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a interrompere anzitempo la gara;
- Viste le prove legali Art. 89 a corredo del fascicolo (art.79 R.D.) predisposto dalla Lega Calcio Regionale dell' Emilia Romagna e trasmesse il 03/12/2015;
- Accertato che dalle fonti di prova trasmesse (art. 88 comma 3, art.89 e art. 90) emergono circostanze che mettono in chiaro ed in modo inequivocabile, anche se in modo differente, la

partecipazione alla rissa degli atleti Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e del Dirigente Reggiani Filippo, elencati nella lista gara della soc. AC OIKI ASD;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** per le motivazioni di cui sopra il ricorso presentato dalla soc. AC OIKI ASD;
- **Conferma** per Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e il Dirigente Reggiani Filippo le squalifiche comminate dalla Commissione di 1° grado e confermate dalla Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado;
- **Conferma** le sanzioni comminate alla società ai sensi degli art. 113 R.D. e 125 R.D. in quanto alcuni tesserati partecipavano in modo attivo alla rissa, determinando l'Arbitro ad astenersi dalla prosecuzione della gara.
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Regionale Calcio UISP dell'Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 30/12/2015

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Angelo Marzo – Componente

DELIBERA COMMISSARIO LEGA CALCIO

Il Commissario della Lega calcio dopo aver esaminato la lettera relativa alla richiesta di indulto da parte del tesserato BILZONI MATTEO nato il 01/12/1976 a Castellammare di Stabia (NA) e il relativo fascicolo istruttorio pervenuto dalla Lega calcio di Ravenna, in base a quanto disposto dall'art. 41 RO Normativa Generale, ha deciso di respingere la richiesta suddetta in quanto non sussistono elementi certi di comportamento corretto e fattivo ravvedimento, in relazione alla gravità dei fatti allo stesso attribuiti.

Perugia, 28 dicembre 2015

Il Commissario Lega calcio

Alessandro Baldi

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"**Nuova collezione 2015/2016****DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA STRUTTURA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 55,00	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)				€ 22,50	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)				€ 22,50	
PANTALONCINO ARBITRO (colori nero-rosso)				€ 13,50	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 6,50	
POLO ITALY COTTON MC (colori depliant)				€ 20,00	
POLO ITALY POLYESTER MC (colori depliant)				€ 14,00	
T-SHIRT TOKIO COTTON MC (colori depliant)				€ 13,50	
PANTALONCINO FRANCIA MICROFIBER (colori depliant)				€ 12,00	
TUTA NEW YORK POLYESTER (colori depliant)				€ 35,50	
BORSA ARBITRO SOCCER BAG (colore nero)				€ 23,00	
GIACCONE SUISSE (colori nero-Bleu)				€ 35,50	
BOMBER BRASIL interno Pile (colore nero)				€ 28,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY (colore nero)				€ 16,00	
MAGLIA Z05 (colori depliant)				€ 13,50	
PANTALONE DENNY (colori depliant)				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1 (vedi depliant)				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 KTPU (vedi depliant)				€ 35,00	

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
PALLONI CALCIO A 11 K100 (vedi depliant)		€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 11 BOLA GOL (vedi depliant)		€ 20,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE (vedi depliant)		€ 62,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100		€ 26,00	
FISCHIETTO FOX		€ 7,00	
COPPIA BANDIERINE		€ 16,00	
MONETA TESTA/CROCE METALLO		€ 3,50	
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010		€ 5,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 2,00	
TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE "ELEGANT"		€ 10,00	
MATITINA		€ 1,00	
CARTELLINO SEGNARETI CA11		€ 0,15	
CARTELLINO SEGNARETI CA7 - CA5		€ 0,15	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 3,00	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 3,00	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 3,00	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 5,00	
		TOTALE ORDINE	€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Struttura Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Si comunica, che per effettuare gli ordini della collezione precedente, è necessario preventivamente contattare il responsabile magazzino, Sergio Biscarini 348 7303433.

FIRMA
